

Nuovi investimenti 4.0. Il credito si può riportare negli anni successivi

FIRENZE - Almeno una delle tante questioni ancora aperte è stata finalmente risolta: il credito d'imposta maturato per interventi in beni strumentali nuovi, se non utilizzato interamente nel corso dell'anno potrà essere riportato ed utilizzato negli anni successivi. La soluzione è stata fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione dell'iniziativa annuale Telefisco 2021. Il credito d'imposta per nuovi investi-

menti è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 e sensibilmente rafforzato dalla Legge di Bilancio 2021. Per gli investimenti, tra gli altri, in beni strumentali nuovi effettuati anche dalle imprese agricole, può essere riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione in quote annuali, variabili a seconda dei casi, in una, tre e cinque rate. La formulazione della norma ha fatto

sorgere il dubbio che l'eventuale eccedenza del credito rispetto alla possibile compensazione con imposte, tributi e contributi, potesse essere persa allo scadere dell'anno di competenza della rata. Il credito d'imposta in commento, rivisitato dalla legge di Bilancio 2021, interessa le imprese che hanno effettuato o effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, tra il 16 novembre

2020 ed il 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 venga accettato l'ordine e venga effettuato il pagamento di almeno il 20% del costo a titolo di acconto. Nello schema che segue riportiamo il quadro riassuntivo della disposizione in esame ed i codici tributo da utilizzare nel modello F24, a seconda della natura dell'investimento.

BENI ACQUISITI	PERIODO	PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA	RIPARTIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	CODICE TRIBUTO
Beni strumentali nuovi "generici", non interconnettibili o interconnessi, diversi da quelli elencati nell'allegato A e B della legge 232/2016 (limite massimo di costi ammissibili: 2mln di euro per A, 1mln di euro per B)	1° gen. 2020 - 15 nov. 2020	6% Nel limite massimo di 2 mln di euro	Cinque quote annuali. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione	6932
	16 nov. 2020 - 31 dic. 2021 (o entro il 30 giu. 2022, a condizione che entro il 31 dic. 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo)	10% Nel limite massimo di 2 mln di euro (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile art. 18 legge 81/2017)	Unica quota annuale per soggetti con ricavi/compensi inf. a 5 mln di euro Cinque quote annuali per soggetti con ricavi/compensi sup. a 5 mln di euro A decorrere dall'anno di entrata in funzione	6935
	1 gen. 2022 - 31 dic. 2022 (o entro il 30 giu. 2023, a condizione che entro il 31 dic. 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo)	6% Nel limite massimo di 2 mln di euro	Tre quote annuali A decorrere dall'anno di entrata in funzione	
Investimenti in beni strumentali nuovi interconnettibili ed interconnessi, indicati nell'allegato A della legge 232/2016	1° gen. 2020 - 15 nov. 2020	40% per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro	Cinque quote annuali A decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione	6933
		20% per la quota di investimenti tra 2,5 mln e 10 mln di euro		
	16 nov. 2020 - 31 dic. 2021 (o entro il 30 giu. 2022, a condizione che entro il 31 dic. 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo)	50% per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro	Tre quote annuali A decorrere dall'anno di interconnessione	6936
		30% per la quota di investimenti tra 2,5 mln e 10 mln di euro		
		10% per la quota di investimenti tra 10 mln e 20 mln di euro		
	1 gen. 2022 - 31 dic. 2022 (o entro il 30 giu. 2023, a condizione che entro il 31 dic. 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo)	40% per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro		
		20% per la quota di investimenti tra 2,5 mln e 10 mln di euro		
		10% per la quota di investimenti tra 10 mln e 20 mln di euro		
Investimenti in beni indicati nell'allegato B della legge 232/2016	1° gen. 2020 - 15 nov. 2020	15% nel limite massimo di 700 mila euro	Tre quote annuali A decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione	6934
	16 nov. 2020 - 31 dic. 2022 (o entro il 30 giu. 2023, a condizione che entro il 31 dic. 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo)	20% nel limite massimo di 1 mln di euro (agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)	Tre quote annuali A decorrere dall'anno di interconnessione	6937